

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 23/04/2024

### FATTO

Parte ricorrente riferisce: di aver stipulato con la resistente, nel settembre 2022, un contratto di cessione del quinto della pensione per totali € 30.000 rimborsabili in 7 anni, con rata mensile di € 390,00 a partire da ottobre 2022; che, con raccomandata del 26/6/2023, l'intermediario comunicava di averla segnalata come "inadempiente persistente" in Centrale dei Rischi; che, a seguito di una richiesta di chiarimenti, l'intermediario rappresentava di aver inviato la comunicazione per mero errore; che, tuttavia, da un accertamento successivamente eseguito presso la Banca d'Italia risultava la segnalazione di inadempienza; che, chiesti i dovuti chiarimenti, l'intermediario la invitava a rivolgersi all'INPS, che aveva effettuato un minor pagamento per i mesi di gennaio e febbraio 2023, rispettivamente di € 8,35 e € 8,36; l'INPS, sul punto, rappresentava che "effettua la trattenuta nei limiti del quinto mensilmente disponibile e nel rispetto del trattamento minimo di legge per l'anno di riferimento. Ne deriva che in caso di riduzione della pensione, e conseguentemente del quinto cedibile, la trattenuta contrattualmente pattuita potrà subire variazioni. In detti casi sarà cura del pensionato e della finanziaria regolare tra loro le differenze eventualmente non corrisposte dall'Istituto, il quale è, comunque, esonerato da ogni responsabilità al riguardo"; che, pertanto, ha chiesto all'intermediario di indicargli la modalità per effettuare il pagamento della differenza rimborsata in meno dall'Inps per totali € 16,71 e la conseguente rettifica della



comunicazione di inadempienza in Centrale Rischi, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

L'intermediario deduce che la contestazione era stata già risolta all'esito della fase di reclamo; alcuna evidenza di tipo negativo dei dati della ricorrente è presente nella Centrale Rischi di Banca d'Italia; per quanto riguarda le modalità per effettuare il pagamento della differenza, la ricorrente è già stata invitata a rivolgersi direttamente all'INPS per le dovute spiegazioni.

Parte ricorrente replica che, contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, la serie storica delle rilevazioni della Centrale Rischi mostra che l'intermediario, nella sezione "rischi autoliquidanti" dei crediti per cassa, tipo di attività "cessione del quinto dello stipendio", ha segnalato il rapporto fra i "crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 gg"; come già rappresentato in sede di ricorso, ha già interpellato l'INPS e che il predetto istituto ha fatto presente che in casi come quello in esame "sarà cura del pensionato e delle finanziaria regolare tra loro le differenze eventualmente non corrisposte dall'istituto"; preso atto di quanto riferito dall'INPS, ha chiesto all'intermediario le coordinate bancarie per versare la differenza che ha originato lo sconfinamento in CR (€ 16,71), con conseguente rettifica della segnalazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

L'intermediario nelle proprie controrepliche, a conferma di quanto rilevato con le controdeduzioni, rileva che nessuna evidenza dei dati della ricorrente è attualmente presente nella Centrale Rischi di Banca d'Italia; come confermato dall'INPS, in caso di riduzione della pensione, e conseguentemente del quinto cedibile, la trattenuta contrattualmente pattuita può subire variazioni, come per il caso di specie nel mese di gennaio e febbraio 2023; in questi casi, il cliente non deve versare alcun pagamento a copertura di tale discrepanza in quanto, come da convenzione stipulata con l'INPS, tale importo viene versato direttamente dall'INPS a fine piano di ammortamento; tale operazione è stata già eseguita e infatti la ricorrente non risulta irregolare nei versamenti né tantomeno alcuna attività di recupero del credito è stata effettuata nei suoi confronti.

Parte ricorrente chiede che venga indicata la modalità per effettuare il pagamento delle differenze rilevate, complessivamente consistenti in € 16.71 (senza ulteriore aggravio a suo carico per interessi, spese o quant'altro, ivi compreso interessi di mora o penalità), la rettifica in centrale rischi della comunicazione di inadempienza, il rimborso delle spese di ricorso, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni al momento non valutabili o quantificabili.

L'intermediario chiede di respingere il ricorso ovvero di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni e alla modalità del pagamento integrativo; rigettare la richiesta di liquidazione di altri importi, comprese le spese del ricorso, in quanto infondata in fatto e diritto.

## DIRITTO

Parte ricorrente, con il presente ricorso, chiede all'Arbitro da un lato che gli siano indicate le modalità per effettuare il pagamento delle differenze rilevate e dall'altro la rettifica della segnalazione in Centrale Rischi.

Quanto alla prima richiesta, rilevato che la domanda sarebbe comunque inammissibile in quanto diretta ad ottenere una condanna ad un facere, si osserva che l'intermediario, in



sede di contropliche, dichiara di avere soddisfatto la richiesta, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Quanto alla domanda di cancellazione della segnalazione, va evidenziato che in base alla documentazione emerge che la segnalazione sarebbe stata determinata da un parziale inadempimento delle rate di gennaio e febbraio 2023, in quanto l'INPS, a fronte di una rata mensile di € 390,00, nei suddetti mesi avrebbe trattenuto dalla pensione della ricorrente e versato all'intermediario la minor somma di € 381,65 (gennaio 2023) e € 381,64 (febbraio 2023). Ciò sarebbe dipeso dall'applicazione, nei mesi in questione, di un conguaglio IRPEF relativo all'anno precedente, che avrebbe causato una marginale riduzione della pensione e, quindi, anche del quinto cedibile.

L'intermediario, ricevuto il minor importo, con raccomandata del 26/06/2023 ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione con la quale dava atto dell'avvenuta segnalazione a "inadempienza persistente" della sua posizione debitoria, sebbene con comunicazione del 21/7/2023 abbia informato la ricorrente che l'invio della segnalazione sarebbe stata determinata da un "errore tecnico" e che in Centrale Rischi non vi fosse alcuna evidenza di tipo negativo.

Tale ultima circostanza, tuttavia, è smentita dalla visura CR in atti in cui a partire dal periodo maggio-giugno 2023 risulta la dicitura "credito scaduto o sconfinato da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni", mentre nel periodo luglio-ottobre 2023 risulta la dicitura "credito scaduto o sconfinato da più di 180 giorni".

Essendo, quindi, provata l'esistenza della segnalazione negativa lamentata dalla ricorrente, in relazione alla sussistenza dei presupposti sostanziali per effettuare tale segnalazione si osserva che è lo stesso intermediario d'aver ammesso che la comunicazione del 26/06/2023 fosse stata generata per un "mero errore tecnico", inoltre in sede di contropliche, l'intermediario fa presente che in caso di riduzione della pensione *"il Cliente non deve versare alcun pagamento a copertura di tale discrepanza in quanto, come da convenzione tra la scrivente società e l'Istituto INPS, tale importo [...] sarà versato direttamente dall'Istituto INPS a fine piano di ammortamento"*.

Pertanto, l'intermediario afferma l'esistenza di una convenzione con l'INPS in forza della quale il pagamento della parte residua doveva essere effettuato direttamente dall'INPS e non dal cliente a fine piano di ammortamento. Si rileva che la citata convenzione non consta agli atti del procedimento; tuttavia, l'esistenza della stessa può ritenersi pacifica atteso il carattere confessorio della dichiarazione dell'intermediario.

Non può, quindi, essere imputato alcun inadempimento alla ricorrente poiché, come ammesso dallo stesso intermediario, in caso di riduzione della pensione il minor introito percepito deve essere successivamente versato dall'INPS a fine ammortamento: ne consegue, pertanto, che la segnalazione contestata è originata dal mancato pagamento di somme che, in quel momento (gennaio-febbraio 2023), non erano ancora esigibili.

La domanda di cancellazione, pertanto, deve essere accolta e dichiarata per il resto la cessazione della materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi. Dichiara cessata la materia del contendere per il resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI